

**Modello di organizzazione gestione e
controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001**

Parte Speciale

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
Triennio 2023 - 2024 - 2025**

Sezione del modello di organizzazione, gestione e controllo

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
SERVIZI COMUNALI S.p.A.	Società
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
COMUNI SOCI	Comuni soci di Servizi Comunali S.p.A.
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
D.LGS. n. 165/2001	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. (<i>"Norme Generali sull'ordinamento dei lavori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"</i>)
D.LGS. n. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (<i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300"</i>)
D.LGS. n. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (<i>"Codice dei contratti pubblici"</i>)
D.LGS. n. 33/2013	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (<i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>)
D.LGS. n. 97/2016	Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii. (<i>"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</i>)
L. n. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii. (<i>"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"</i>)
D.LGS. n. 175/2016	Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 175 e ss.mm.ii. (<i>"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"</i>)
L. n. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (<i>"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"</i>)
L. n. 190/2012	Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. (<i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>)
L. n. 124/2015	Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ss.mm.ii. (<i>"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"</i>)
D.P.R. n. 62/2013	Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 <i>"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"</i>
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.T. o PIANO	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Servizi Comunali S.p.A.
R.P.C.T.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
MOG	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
SITO	Sito web istituzionale di Servizi Comunali S.p.A. (www.servizicomunali.it)

INDICE

Parte prima.....	4
1. Premessa.....	4
2. Funzioni e Organizzazione di Servizi Comunali spa	8
3. Gli obiettivi della Società in materia di corruzione.....	11
4. Le misure per la prevenzione del rischio adottate dalla Società.....	11
5. Identificazione e gestione del rischio corruzione	22
6. Informativa nei confronti del R.P.C.T., dell’odv e dell’amministrazione vigilante	24
7. Sistema disciplinare	24
Parte seconda.....	25
1. Trasparenza.....	25

Parte prima

1. Premessa

Il presente documento costituisce il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Servizi Comunali S.p.A. predisposto ai sensi dell'art.1 comma 5 della Legge n. 190/2012 e in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" e nella Delibera ANAC n. 1134 dell'08 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Nella determinazione ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017 con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, si procede ad operare una differenziazione tra le pubbliche amministrazioni ***stricto sensu*** intese e "*gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D.lgs 33/2013*", consistente per le pubbliche amministrazioni nell'adozione del tradizionale PTPC, mentre per "*gli altri soggetti*", tra cui le società *in house*, ove le stesse si siano dotate di un modello organizzativo e gestorio ai sensi del D.Lgs 231/2001, nell'adozione di "*misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231*".

Il Piano Triennale 2023-2025, tenendo conto della Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e della Delibera ANAC n. 1134 dell'08 novembre 2017, in una logica di coordinamento e di semplificazione, diventa parte specifica e, quindi, una sezione del "Modello 231" adottato dalla Società.

Il Piano Triennale 2023-2025 è stato realizzato conformemente al quadro normativo in materia, così come modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore e dalle Disposizioni di ANAC appena citate, ponendosi l'obiettivo di superare la logica dell'adempimento formale.

Oltre alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC per le società *in house*, il presente P.T.P.C.T è stato redatto in conformità alla seguente normativa e disciplina di riferimento:

I. Convenzioni Internazionali

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (U.N.C.A.C. - United Nations Convention Against Corruption) adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116;
- Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110;

II. Normativa Nazionale

- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto

- 2013, n. 98 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.
 - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013
 - Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii.
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
 - Legge 30 novembre 2017 n. 179;
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90 e ss.mm.ii.
 - Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

III. **Delibere, Regolamenti e Linee Guida - A.N.A.C.**

- A.N.A.C. – Ministero dell’Interno, *“Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. –Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali”*, del 15.07.2014
- A.N.A.C., *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”*, approvato il 9.09.2014
- A.N.A.C., Delibera *“Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”* del 7.10.2014, n. 144
- A.N.A.C., Delibera *“Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”* del 21.01.2015, n. 10

- A.N.A.C., Determinazione *“Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”* del 28.04.2015, n. 6
- A.N.A.C. Determinazione *“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”* del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente *“Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015 – 2017”* del 13.07.2015
- A.N.A.C., Determinazione *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* del 28.10.2015, n. 12
- A.N.A.C., Determinazione, 10 dicembre 2015, n. 13 *“Aggiornamento della determina-*
- *n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*
- A.N.A.C., Delibera *“Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015”* del 20 gennaio 2016, n. 39
- A.N.A.C., Delibera *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* del 3.08.2016, n. 831
- A.N.A.C., Determinazione *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”* del 3.08.2016, n. 833
- A.N.A.C., *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”* del 16.11.2016;
- A.N.A.C. *“Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”* come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- ANAC *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*

del 08.11.2017;

- A.N.A.C. Delibera n. 657 del 18 luglio 2018 *“Regolamento sull’esercizio del potere dell’ANAC di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materi di prevenzione della corruzione”*;
- A.N.A.C., *“Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali”* del 24 ottobre 2018;
- A.N.A.C. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- A.N.A.C. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 *“Linee Guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16 comma 1, lettera quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”*;
- A.N.A.C. Linee Guida n. 15 del 05.06.2019 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*;
- Linee Guida in consultazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*);
- A.N.A.C. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019 del Piano nazionale Anticorruzione”*.
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 *“Piano Nazionale Anticorruzione 2022”*.

IV. Linee Guida - Atti di indirizzo - Circolari - Intese

- Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* del 25 gennaio 2013, n. 1
- Circolare 19 luglio 2013, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica *“d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”*
- Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare *“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”* del 14 febbraio 2014, n. 1
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *“Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”* del 18 settembre 2013
- Garante per la protezione dei dati personali, *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità*

- di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*", Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243
- Confindustria, *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* – approvate il 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, *"Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, del 24 luglio 2013 (rep. atti 79/CU)
 - Banca d'Italia, Unità Informazione Finanziaria per l'Italia, Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici e delle pubbliche amministrazioni del 23 aprile 2018.

2. Funzioni e Organizzazione di Servizi Comunali S.p.A.

Servizi Comunali S.p.A è una società "in house providing", partecipata al 100% da Comuni e Enti Pubblici.

Nello specifico, i soggetti coinvolti nell'ambito della prevenzione della corruzione all'interno della Società ed i relativi compiti e funzioni sono:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T -

Con il D.Lgs. 97/2016 si è proceduto a unificare il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione con quello di Responsabile della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

La Determinazione ANAC n. 1134 dell'08 novembre 2017 ha ulteriormente integrato i requisiti di indipendenza del R.P.C.T., prevedendo che questi non possa ricoprire l'incarico di membro interno dell'ODV di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il R.P.C.T., in sintesi:

- elabora la proposta del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- propone all'Organo amministrativo l'adozione del Piano o gli aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano qualora si accertino significative violazioni o mutamenti

- organizzativi;
- adotta ogni altro adempimento previsto dalla normativa applicabile;
 - definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
 - cura la diffusione della conoscenza del Codice Etico previsto dal MOG, come integrato con alcune disposizioni del D.P.R. 62/2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 62/2013;
 - pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art. 1 comma 14 della L. n. 190/2012);
 - riferisce sulla sua attività nei casi in cui lo ritenga opportuno o l'Organo Amministrativo lo richieda;
 - riceve, dai responsabili delle funzioni aziendali, idonei flussi informativi (ai sensi dell'art. 1 co. 9 lett. c) della L. 190/2012).

Per maggiori dettagli e riferimenti normativi si rinvia all'allegato 2 del P.N.A. 2018 contenente una sintesi riepilogativa delle disposizioni normative che riguardano il R.P.C.T..

Sempre con riferimento al R.P.C.T.:

- si segnala la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del R.P.C.T. nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione;
- si rinvia alla Delibera n. 833/2016 per i poteri conferiti al R.P.C.T. per l'accertamento delle inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di *whistleblower*.

I poteri di vigilanza e controllo del R.P.C.T. sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al R.P.C.T. che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (P.T.P.C.).

Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni,

l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*.

In tale quadro, si è escluso che al R.P.C.T. spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori degli stessi R.P.C.T., e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente dall'Autorità la possibilità che il R.P.C.T. possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al R.P.C.T. di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

1) l'Organo amministrativo, il quale:

- designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012);
- adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti, e provvede alle comunicazioni previste dalla normativa;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

2) i Comuni Soci, che esercitano il c.d. *controllo analogo* e che vengono informati sull'adozione di iniziative in materia di trasparenza e anticorruzione;

3) tutti i dipendenti della Società, i quali:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

4) l'Organismo di Vigilanza,

Nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione della società il potere riconosciuto all'OIV di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, l'OIV indicano la data di svolgimento della rilevazione, indicano le procedure e le modalità adottate per la

rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

Nello specifico quindi l'OIV:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla Società al fine di prevenire le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
- si coordina costantemente con il R.P.C.T.;
- definisce d'intesa con il R.P.C.T. gli interventi formativi necessari;
- svolge all'interno della Società i compiti propri degli OIV delle società in controllo pubblico in conformità a quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 1134 dell'08 novembre 2017 ed effettua l'attestazione sul rispetto degli obblighi di trasparenza;
- osserva quanto previsto dal P.T.P.C.T.

Si sottolinea infine che gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, debbano essere trasmessi al consiglio di amministrazione affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici.

3. Gli obiettivi della Società in materia di corruzione

L'attuazione delle misure di seguito descritte e il risk management rispondono all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione della Società nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel documento intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

4. Le misure per la prevenzione del rischio adottate dalla Società

Si riportano in questo paragrafo le specifiche attività e le relative misure anti-corruttive adottate dalla Società in ossequio alle prescrizioni di cui alle Linee Guida ANAC, come poi saranno più analiticamente descritte nel presente documento e negli allegati.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, la Società integra le misure previste nel MOG con le ulteriori misure idonee a prevenire anche i fenomeni di

corruzione e di illegalità obbligatorie ai sensi delle Linee Guida, in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

All'interno della Società sono state adottate le seguenti misure minime previste dalle Linee Guida Anac n. 1134/2017 e dalla Delibera Anac n. 1064/2019:

- a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- b) sistema di controlli;
- c) codice etico;
- d) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- e) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- f) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti;
- g) formazione;
- h) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- i) rotazione o misure alternative;
- j) pantouflage;
- k) pubblicazione e monitoraggio;
- l) trasparenza e relativo monitoraggio;
- m) accesso civico.

Ancorché non esplicitamente richiamate nelle Linee Guida citate, la Società ha, inoltre, adottato le ulteriori seguenti misure:

- n) gestione del conflitto d'interesse;
- o) modalità di selezione del personale;
- p) tracciabilità dei processi e informatizzazione dei processi;
- q) formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- r) misure specifiche.

* * *

a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della Legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Su tale punto si rinvia alle indicazioni analitiche descritte al punto 5.

b) Sistema di controlli

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica, sul Sito istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta di ogni anno e compie la rendicontazione delle misure di prevenzione definite dal Piano.

Al fine di favorire un maggior monitoraggio sull'esistenza di fattori interni ed esterni che possano far innalzare il grado di rischio corruttivo, sulla concreta adozione delle misure anti corruttive predisposte con il Piano da parte dei dipendenti, il Responsabile Anticorruzione ha previsto almeno una riunione annuale con i Responsabili d'area.

In una logica di semplificazione, la Società intende perfezionare e potenziare un sistema unico di gestione del rischio complessivo, integrando il sistema di controllo per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs 231 del 2001 previsto dal MOG, con i modelli di monitoraggio e controllo per la prevenzione di rischi di corruzione.

Quanto poi alla modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie la Società, ai fini della prevenzione dei reati corruttivi, ritiene efficaci i sistemi di controllo esistenti adottati nella gestione delle risorse umane e finanziarie, quali: (i) la formalizzazione di deleghe: sono state attribuite deleghe in capo all'Organo Amministrativo. Il Direttore Generale, inoltre, conferisce deleghe *ad hoc* al Responsabile Amministrazione e Personale per la gestione dei singoli casi o delle singole pratiche; (ii) la formalizzazione del sistema organizzativo: sono chiaramente definiti e formalizzati i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali mediante mansionari e job description; (iii) la tracciabilità dei processi: si veda il paragrafo sull'informatizzazione.

c) Codice Etico

Per quanto riguarda il Codice Etico della Società, si fa riferimento e rinvio alle regole di condotta contenute nel Codice Etico e di Comportamento quale documento del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società. Il Codice Etico della Società sarà maggiormente adeguato ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del Codice sarà opportuno: (i) garantire un adeguato supporto interpretativo ove richiesto; (ii) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Per quanto non specificatamente previsto nel Codice Etico, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Qualunque violazione del codice etico deve essere denunciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica, ovvero tramite la segnalazione c.d. del *whistleblower*.

d) Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2013.

All'interno della Società è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 ossia *"gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato"* e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare, poi è stata prevista la verifica delle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla *"inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale *"Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento"*.

La Società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o nei avvisi di selezione del personale siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal R.P.C.T., eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla Società, un'attività di vigilanza.

e) Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Sono state inoltre valutate le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, come indicate nelle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”*;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso Decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale *“gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

A tali fini, nella Società adotta le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli documenti di selezione pubblica per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal R.P.C.T. un'attività di vigilanza.

f) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la Società adotta le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa. La Società implementerà le iniziative volte a garantire quanto sopra, mediante le seguenti misure: a) negli avvisi di selezione del personale, nei bandi di concorso o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di

vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

g) Formazione

La Società implementerà le attività formative previste in materia di prevenzione della corruzione coordinandole e integrandole con quelle dedicate al MOG.

h) Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la Legge 190/2012, ma ha trovato una concreta applicazione solo successivamente al rilascio delle *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*, avvenuto con Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 179/2017 è stata introdotta anche per le società controllate una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società ¹.

La nuova disposizione modifica l'articolo 6 del D.Lgs 231/2001 e prevede attraverso l'individuazione di uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società intende implementare il modello organizzativo che permette al dipendente di denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la

¹ In sintesi la nuova legge prevede che:

- Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Società o di altra pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società.
- L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- E' a carico della Società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.
- Il denunciante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione come previsto dalla normativa e dalle linee guida.

La segnalazione andrà rivolta al R.P.C.T. o all'ANAC direttamente, la quale ultima prenderà in gestione la segnalazione secondo lo schema approntato da quest'ultima e a cui si rinvia.

La segnalazione rivolta al R.P.C.T. potrà avvenire attraverso la compilazione di un Modulo appositamente predisposto e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito, accessibile esclusivamente al R.P.C.T., oppure mediante posta ordinaria in busta chiusa indirizzata al R.P.C.T. della Società, con l'indicazione "Riservata Personale" o mediante posta interna, sempre in busta chiusa indirizzata al R.P.C.T. con la dicitura "Riservata Personale".

Per quanto riguarda la procedura adottanda per istruire la segnalazione, la Società rinvia allo schema predisposto da Anac, nell'allegato 1a "Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione", con l'obiettivo nel triennio di procedere all'automatizzazione del processo.

i) Rotazione o misure alternative

Come rilevato già dal P.N.A. 2016, *"non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute a adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.*

Stanti le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, in quanto **Servizi Comunali spa** è una società di piccole/medie dimensioni, in fase di riorganizzazione delle funzioni, sono previste misure analoghe ed alternative alla c.d. *rotazione*, quali la compartecipazione di altri soggetti alla gestione delle attività più rischiose.

Nella gestione dei servizi operativi, la Società cercherà di attuare il principio di rotazione ove praticabile.

In alternativa alla misura della rotazione la Società adotterà per quanto possibile nel triennio il principio della distinzione delle competenze (cd. *"segregazione delle funzioni"*) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

j) Pantouflage²

Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.

Negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si applica ai soggetti che rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto.

L'applicazione della disciplina sul pantouflage comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo "pubblicistico" svolga "attività lavorativa o professionale" presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

Per garantire il rispetto della disposizione sul pantouflage è opportuno inserire nel Codice di comportamento un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage e quindi, laddove vi sia la violazione di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare. Inoltre, è necessario l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage; la previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Nel caso di soggetti esterni con i quali Servizi Comunali S.p.A. stabilisca un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 la previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.

Infine, la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto

² La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia.

divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;

k) Pubblicazione e monitoraggio

La pubblicazione sul sito internet della società è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, ai comuni soci, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e a chiunque interessato di poter indicare al R.P.C.T. eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Il R.P.C.T. pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta.

E' previsto, come da linee guida ANAC, un monitoraggio con cadenza semestrale da parte del R.P.C.T., anche in sinergia con l'attività di audit prevista dal modello UNI ISO 37001:2016 adottato dalla società per verificare la corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia.

La programmazione del monitoraggio si fonderà sui processi, le attività e le misure oggetto del monitoraggio attraverso l'identificazione dei soggetti responsabili oltre che le modalità operative delle verifiche (anche mediante il controllo del rispetto degli indicatori di monitoraggio e valori attesi).

In generale, costituiranno oggetto del monitoraggio tutti i processi e sulle misure programmate in una logica di gradualità progressiva, nello specifico i processi e le misure da monitorare possono essere innanzitutto individuati, alla luce della valutazione del rischio, in quei processi (o quelle attività) che, nella prospettiva di attuazione degli obiettivi del PNRR, comporteranno l'uso di fondi pubblici ad essi correlati, inclusi i fondi strutturali, e in quelli maggiormente a rischio.

Si sottolinea infine che nello svolgere le verifiche si terrà conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio processi/attività non verificati negli anni precedenti.

l) Trasparenza e relativo monitoraggio

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 è stata prevista la c.d. "unificazione" fra il programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. Si rimanda alla seconda sezione del presente documento.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto per verificare:

- se le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" risultano efficienti;
- se sono stati individuati i Responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

- se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

m) Accesso Civico

Si rimanda la trattazione alla sezione trasparenza.

* * *

Ancorché non previste dalle Linee Guida n. 1134, la Società intende, laddove non ancora attuate, adottare e/o implementare le seguenti misure.

n) Gestione del Conflitto d'interesse

All'interno del codice di comportamento del MOG sono previste specifiche prescrizione in tema di conflitti di interesse a cui si rimanda.

o) Modalità di selezione del personale

La Società, in conformità delle regole sancite nel D.Lgs. n. 175/2016, ha adottato un Regolamento interno che disciplina le modalità di selezione del personale con attuazione dei principi di derivazione europea di trasparenza, pubblicità ed imparzialità ed i principi di cui all'art. 35 comma 3 del D. Lgs 165/2001.

p) Tracciabilità dei processi e informatizzazione dei processi

Attualmente la tracciabilità per ciascun processo aziendale è garantita da un adeguato supporto documentale che consente la possibilità di effettuare controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

L'informatizzazione, poi, verrà implementata con riferimento all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in conformità con i recenti interventi normativi in materia.

In generale l'informatizzazione dei processi si innesta nell'ambito delle misure per l'automazione, esecuzione, controllo e ottimizzazione di processi interni all'amministrazione, quale mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale.

La misura che, in parte è stata già attuata, avrà più compiuta attuazione nel prossimo triennio, anche in occasione delle scadenze normative previste per la sua attuazione.

q) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La Legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. n. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- componente di Commissioni di Concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- assegnazione ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- componente di Commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/2013 come ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali.

r) Misure specifiche

Nell'ambito del processo di identificazione delle misure di mitigazione del rischio all'interno della Società, infine, è stato fatto uno sforzo particolare per individuare delle misure specifiche per ciascun processo, idonee a mitigare i rischi corruttivi sottesi a quella particolare attività.

Le principali misure adottate e adottande dalla Società sono:

- raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con la Società, attraverso la creazione di una casella di posta *ad hoc* per le segnalazioni al R.P.C.T.. Tale misura può costituire una concreta modalità di partecipazione e di sensibilizzazione della società civile ai temi anticorruzione, e indirettamente, anche un modo per migliorare e rendere più efficace la predisposizione del P.T.P.C.T. La misura sarà attuata nel prossimo triennio.
- in materia di accesso alle isole ecologiche: la dotazione di una tessera di riconoscimento per l'accesso all'isola ecologica con riferimento alle utenze non domestiche e l'utilizzo della carta regionale dei servizi per le utenze domestiche; la misura è attuata. Per quanto riguarda poi le utenze non domestiche, i soggetti che accedono all'isola ecologica dovranno dichiarare che i rifiuti derivano da lavorazioni sul territorio.

- in materia di appalti: l'adozione delle linee guida ANAC in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e l'adozione di un Regolamento interno per gli affidamenti di beni e servizi. La misura è attuata.
- nei rapporti con i Comuni Soci: il rispetto del Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del Controllo Analogo, approvato nel dicembre 2017.

5. Identificazione e gestione del rischio corruzione

Il Piano, quale sezione integrativa del MOG, ha sviluppato un modello, sulla base di quanto fissato dai P.N.A. e dalle linee guida, volto all'analisi del rischio come segue:

- 1) Analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione (PG 16);
- 2) Analisi del contesto esterno;
- 3) Valutazione del rischio;
- 4) Trattamento del rischio

Come noto il concetto di corruzione preso in esame dalla Società non solo quello prettamente penalistico, ma è tale da ricomprendere ogni attività considerata di *mala gestio*, inopportuna e potenzialmente causativa di un danno all'Amministrazione.

- 1) Analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione (PG16).

L'analisi del contesto interno si sostanzia nella "mappatura dei processi" ovvero la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Per quanto riguarda il contesto interno sono state prese in considerazione le aree di rischio obbligatorie previste all'art. 1 comma 16 della L. 190/12 che vanno incluse nella categoria delle aree di rischio generali previste nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A.³.

³ Si ricorda che l'Aggiornamento 2015 al PNA ha individuato 8 aree di rischio "generali", poi confermate anche nel PNA 2016, che ricomprendono anche le 4 aree di rischio già definite "obbligatorie" dal PNA del 2013:

- a. acquisizione e progressione del personale;
- b. affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (i.e. autorizzazioni o concessioni);
- d. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (i.e. sovvenzioni, contributi, sussidi);
- e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. incarichi e nomine;
- h. affari legali e contenzioso.

A tali aree sono state aggiunte, vista la peculiarità dell'attività svolta dalla Società, anche le aree di rischio specifiche quali:

- Gestione tariffa;
- Gestione utenze;
- Gestione servizi operativi;
- Il rilievo di ogni processo/macro processo riconducibile alle aree di rischio generali, ma anche ad aree di rischio specifiche della Società;
- Il riferimento ad un UFFICIO corrispondente ad ogni singola ATTIVITÀ con una breve descrizione della medesima e con l'indicazione del relativo soggetto responsabile;
- la scomposizione, se possibile, di ogni ATTIVITA' in un numero variabile di FASI, con i relativi soggetti responsabili.
- la descrizione di un comportamento a rischio corruzione in corrispondenza di ogni singola attività o, talora, se scomposta, di ogni singola fase.

2) Analisi del contesto esterno

Ai fini dell'analisi del contesto esterno in cui opera la Società si ritiene opportuno considerare gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Per quanto concerne le possibili infiltrazioni di natura mafiosa si rinvia alla *“Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (dia)”* presentata alla Presidenza in data 30/09/2022, relativa al secondo semestre del 2021, disponibile alla pagina

https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf

Da tale documento si evince che Regione Lombardia e nello specifico la provincia di Bergamo non siano immuni da infiltrazioni mafiose di natura economico finanziaria.

Per quanto concerne il territorio su cui opera la Società, sulla base delle informazioni acquisite dal R.P.C.T. non risultano essersi verificati eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata o a fenomeni di corruzione.

Nel corso dell'anno 2022 Servizi Comunali S.p.A. ha provveduto al rinnovo dell'iscrizione nell'elenco c.d. White List (art. 1, comma 52 s.m.i. della L. n. 190/2012) dei fornitori, dei prestatori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Bergamo, nei settori di attività di interesse.

3) La valutazione del rischio

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per l'identificazione e la valutazione degli aspetti legati alla prevenzione della corruzione si rinvia alla PG 16 "*Identificazione e valutazione degli aspetti legati alla prevenzione della corruzione e 231*" e relativo Allegato D1.

4) Trattamento del rischio

Per le modalità di trattamento del rischio si rinvia alla PG 16 "*Identificazione e valutazione degli aspetti legati alla prevenzione della corruzione e 231*" e relativo Allegato D1.

6. Informativa nei confronti del R.P.C.T., dell'OdV e dell'amministrazione vigilante

L'Organo Amministrativo ed i Responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano al Responsabile della Prevenzione in via cumulativa o periodica, i principali provvedimenti assunti nell'ambito della propria funzione che siano rilevanti in relazione alle attività a rischio individuate nel Piano e/o gli esiti delle attività di controllo eseguite, anche in applicazione delle procedure di controllo adottate.

La Società attua un idoneo sistema informativo relativo al Piano adottato nei confronti dei Comuni Soci che effettuano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

7. Sistema disciplinare

Per quanto concerne il Sistema Disciplinare, si fa riferimento e rinvio al Sistema Disciplinare previsto dal MOG adottato dalla Società.

Parte seconda

1. Trasparenza

La trasparenza è considerata dalla Società uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono previsti all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D. Lgs n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

L'ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*.

Secondo l'articolo 1 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*.

L'Anac, con la Delibera n. 1134/2017 recante *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società pubbliche e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*, è intervenuta a ridefinire il perimetro di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e, soprattutto, di trasparenza.

L'Autorità ha fornito, in allegato alle nuove Linee Guida, una Tabella contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le Società a controllo pubblico, rinnovando la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

Gli obblighi di pubblicazione

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) alla delibera ANAC n. 1134/2017, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il D.Lgs. n. 175/2016 oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 espressamente richiamate.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del D.Lgs. 33/2013 l'art. 15-bis "*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*" con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che: a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del P.T.P.C.T. e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014; b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, come identificati nelle Linee Guida ANAC n. 1134, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti; c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'ANAC. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del "*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*" adottato da ANAC in data 16.11.2016.

Applicazione dell'art. 14 agli Enti e alle società in controllo pubblico:

Le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 si ritiene non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC n. 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f) del citato articolo.

La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società/ente cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Nelle società, ad esempio, l'organo di indirizzo è individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili.

Nell'ipotesi di gratuità si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito. Con riguardo ai dirigenti, tenuti ad osservare le misure di trasparenza previste all'art. 14 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, una valutazione della compatibilità non può prescindere dalla considerazione dei diversi poteri ad essi conferiti.

I direttori generali, espressamente richiamati anche nell'art. 12 della Legge n. 441/1982 cui l'art. 14 rinvia, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla direzione generale.

Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali rispetto ai dirigenti "ordinari".

Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

Per i compensi dei dirigenti, l'Autorità ritiene di ribadire quanto già previsto nella Determinazione n. 8/2015, ovvero che per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale.

In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

Un ruolo fondamentale nelle integrazioni apportate alla normativa trasparenza spetta al D. Lgs. n. 50/2016 che all'art. 29 recante *"Principi in materia di Trasparenza"*, ha introdotto nuovi oneri di pubblicazione da inserire nella sezione Bandi e Gare del sito *"Società Trasparente"*.

Sempre il citato D. Lgs. n. 50/2016 richiama all'art. 21, tra gli obblighi di pubblicazione, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali che vanno pubblicati sul profilo del committente.

Obiettivi strategici

La Società ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla Legge n. 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. n. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce ai sensi del novellato art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

In generale gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, rinvenibili nella normativa di settore e perseguiti dalla Società, sono orientati al raggiungimento della massima trasparenza della propria azione organizzativa ed allo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale.

Nello specifico, la trasparenza è intesa come accessibilità totale - anche attraverso lo strumento della pubblicazione nel sito istituzionale - delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza è il Dott. Alen Prestini, il quale svolge altresì le funzioni di responsabile per la prevenzione alla corruzione (R.P.C.T.)

Per la predisposizione del piano, il responsabile della trasparenza ha coinvolto gli Uffici facenti parte della struttura di Servizi Comunali spa e in particolare i responsabili Area come individuati nell'organigramma allegato al presente.

Iniziative volte alla promozione della trasparenza

La Società si rivolge a una vasta e differenziata platea di stakeholder esterni, entrando in contatto con Pubbliche Amministrazioni interessate ad affidamenti in house del servizio di igiene ambientale, oltre che cittadini/utenti ed operatori economici.

La Società inoltre intende promuovere la cultura della trasparenza e della legalità da un punto di vista individuale attraverso adeguati percorsi formativi per i dipendenti. La formazione sulla trasparenza potrà essere effettuata unitamente ai percorsi formativi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Attuazione programma

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza della Società si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio per quanto riguarda l'elaborazione dei dati e delle informazioni.

Il R.P.C.T. ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio.

Tutti i dati soggetti a pubblicazione sul sito web istituzionale sono da identificare mediante tabelle in formato aperto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, predisposte dalle Aree/Uffici aziendali competenti che provvedono alla compilazione per quanto di rispettiva pertinenza.

I predetti dati sono da pubblicare entro i termini previsti dalla legge nella sezione del Sito denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono disponibili, all'interno di specifiche sottocategorie, tutti i file relativi ai dati di cui la legge dispone la pubblicazione.

Nell'ambito dell'attuazione del presente programma si dovranno prendere in considerazione le seguenti variazioni normative: l'Allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1134/2017, integrando i contenuti della scheda allegata al D.Lgs. n. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

Infine, verrà esposto in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “*Amministrazione trasparente*”, la data di aggiornamento.

Le specifiche attività svolte dal R.P.C.T nell’ambito della trasparenza

Le specifiche attività svolte dal R.P.C.T. sono:

1. controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
2. monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano triennale;
3. nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, valutare l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui infra sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Per le attività connesse allo svolgimento dell’incarico, il Responsabile della trasparenza si raccorda con i responsabili degli uffici, competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione “*Amministrazione trasparente*”.

I responsabili degli uffici che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del Sito, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016.

Aggiornamento del Programma

Di norma, l’aggiornamento del Programma avviene annualmente. In casi di rilevanti modifiche organizzative o funzionali, il R.P.C.T, nel corso dell’anno, può presentare proposte per l’aggiornamento del Programma, sia in relazione a specifiche attività svolte, sia in merito a dati, informazioni, nonché alle modalità di comunicazione con gli stakeholder al fine di migliorare il livello di trasparenza della Società.

Durata della pubblicazione

L’art. 8 del D.Lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.

La durata ordinaria della pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (art. 8 co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Trascorso il quinquennio, o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è peraltro comunque assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico.

Publicità dei dati e protezione dei dati personali

Il P.N.A. 2018 dedica nel paragrafo 7 della parte generale specifica regolamentazione in argomento, affrontando, peraltro, il rapporto e la compatibilità tra il principio di “trasparenza” di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e la protezione dei dati personali (“privacy”).

In particolare, il citato P.N.A. precisa che anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» e del D.Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo stato confermato il principio che il trattamento medesimo è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del citato D.Lgs. n. 196/2003).

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che la Società, prima di mettere a disposizione sul proprio Sito documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Parimenti è necessario verificare che, anche in presenza di idoneo presupposto normativo, siano rispettati tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 6 richiama il rispetto della qualità delle informazioni che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati

e all'art. 7 bis, co. 4, dispone che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

In generale, in relazione alle cautele da adottare, l'Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando la possibilità di richiedere supporto, informazioni, consulenza al Responsabile della Protezione dei Dati della Società.

L'accesso civico

L'accesso civico consiste in una specifica tutela che la legge intende apprestare ai cittadini contro le amministrazioni reticenti alla trasparenza, così da rendere effettiva la possibilità per chiunque di ottenere le informazioni sulla attività amministrativa.

Sono previste tre tipologie di accesso civico.

Accanto all'accesso civico *“semplice”* già disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è stato introdotto il c.d. *“accesso civico generalizzato”* (nuovo art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013), definito come il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalla P.A. e dalle Società pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti come previsto dall'art. 5 bis.

Un'ulteriore tipologia di accesso è costituita dal tradizionale accesso agli atti, c.d. *“accesso documentale”* previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, che permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La Società, quindi, procederà anzitutto a distinguere nella sotto-sezione *“Accesso Civico”* della sezione *“Amministrazione trasparente”* le tre differenti tipologie di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni detenuti, prevedendo, accanto al registro degli accessi:

1. una prima sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, con il relativo modulo per effettuare la richiesta;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, con il relativo modulo per effettuare la richiesta;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico generalizzato, con il relativo modulo per effettuare la richiesta.

Si precisa in ogni caso che, oltre alle esclusioni e ai limiti previsti di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto dalle Linee Guida n. 1134/2017 la Società valuterà caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

Le società monitora la corretta attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato con la predisposizione di un regolamento interno che individuerà gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso o la procedura per la valutazione delle richieste. Inoltre, si procederà alla verifica del rispetto della pubblicazione e la corretta tenuta del c.d. "Registro degli accessi".

Dati ulteriori

La Società potrà individuare, anche in coerenza con le finalità del D.Lgs. n. 150/2009, della Legge n. 190/2012, dell'art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, i c.d. "dati ulteriori" di cui si ritiene utile la pubblicazione.

I dati ulteriori saranno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".

I "Dati ulteriori" potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dalla Società compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.)

f.to Dott. Alen Prestini

ORGANIGRAMMA Servizi Comunali S.p.A.

